

NUOVE NORME PREVIDENZIALI 2011

[Scarica il comunicato](#)

A partire dal 1° gennaio 2011 per effetto di provvedimenti legislativi sono entrate in vigore alcune modifiche alle norme che regolano il sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Le riassumiamo in breve:

1. **Quota 96:** per il raggiungimento del requisito della pensione di anzianità bisogna raggiungere la cosiddetta quota 96 a condizione di aver raggiunto i 60 anni di età (60 e 36; 61 e 35; etc.). Ne consegue che per le donne dipendenti private la pensione di anzianità non esiste più in quanto i 60 anni che diventano il requisito minimo dell'anzianità sono già anche il requisito massimo della vecchiaia.

2. **Finestre Mobili:** la Legge 122/10 prevede che per riscuotere materialmente l'assegno pensionistico i lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito di anzianità o di vecchiaia dovranno attendere 12 mesi e i lavoratori autonomi 18 mesi. Questa nuova norma si applica a chi raggiunge i requisiti nel corso del 2011, mentre per chi li ha già raggiunti valgono le vecchie finestre trimestrali.

3. **Deroghe:** le nuove disposizioni sulle finestre mobili non si applicano al comparto scuola, ai lavoratori con preavviso in corso alla data del 30/6/10 e che maturano i requisiti entro la data di cessazione stabilita, ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento dell'attività lavorativa per sopraggiunti limiti di età, ai lavoratori in mobilità ovvero beneficiari dei fondi di solidarietà in base ad accordi precedenti al 30/4/2010 nel limite (insufficiente) di 10.000, mentre si attendono i più volti sollecitati chiarimenti per tutti gli altri esclusi dalla deroga.

4. **Ballerini e Tersicorei:** ulteriori specifiche disposizioni sono entrate in vigore con la legge 100/10 per ballerini e tersicorei e per le quali si rimanda al sito http://www.enpals.it/export/sites/enpals/normativa/disposizioni/circolari/allegati_circolari/Circular_e20100723_007-Circ_IVS_ballerini_L._100-2010.pdf.

5. **Frazioni di anno:** ferme restando le nuove finestre mobili, non più trimestrali, le frazioni di 6 mesi e 1 giorno si arrotondano ad anno. Pertanto in regime di calcolo INPS il superamento delle 1846 settimane fa maturare i 36 anni.

6. **Totalizzazione:** per i lavoratori che vengono collocati in quiescenza in regime di totalizzazione (p.es. FPLD e gestioni separate) l'erogazione dell'assegno avverrà a 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti previsti.

7. **Ricongiunzioni onerose:** con effetto dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni contributive sono divenute onerose. E' il caso, per esempio, dei contributi versati al fondo dei telefonici.

8. **Soppressioni:** l'IPOST (postali) è disciolto e confluisce nell'INPS; l'ENAPPSMASAD

(pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) è disciolto e confluisce nell'ENPALS.